



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 105

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Riserva naturale provinciale /ZSC Fiavè. Proposta di parziale modifica della disciplina normativa della Riserva naturale provinciale.

Il giorno **27 Gennaio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

con deliberazione n. 8087 di data 15 luglio 1988 la Giunta Provinciale istituiva quale biotopo provinciale, ai sensi della legge allora vigente (L.P. 14/86), l'area della torbiera di Fiavè. La stessa Giunta modificava con delibera n. 6704 di data 21 maggio 1992 gli accessi del biotopo e con delibera n. 10706 del 2 ottobre 1998 la confinazione dell'area protetta sulla base di rilievi ortofotogrammetrici, non disponibili ai tempi dell'istituzione del biotopo.

Ai sensi dell'attuale norma vigente (L.P. 11/07), l'area protetta "Fiavè" non è più denominata come Biotopo, ma ha assunto la denominazione di Riserva naturale provinciale e, ai sensi della Direttiva europea *Habitat* come Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione).

Si tratta di un contesto assai pregevole sia per gli elementi naturalistici, sia per quelli archeologici esteso su una superficie di 137 ettari.

La citata deliberazione, nel definire la disciplina dell'area, stabiliva misure di prevalente conservazione degli ecosistemi dell'area protetta.

Successivamente, sulla base di uno studio scientifico redatto nell'anno 1996, sono state individuate nel dettaglio le azioni volte all'evoluzione della naturalità su ampi spazi, tramite il controllo attivo della torbiera, eseguito anche in area a tutela integrale.

A seguito degli interventi indicati nello studio, effettuati in due decenni, si può osservare come tutto il complesso della zona integrale si sia ben affrancato nel suo mosaico naturale.

In tale contesto di maturazione ecologica degli habitat, è evidente però una progressiva rarefazione degli ambienti più francamente legati all'acqua superficiale, l'espansione del canneto e delle alte erbe.

Pertanto, in parallelo alle azioni di controllo della vegetazione eseguite negli ultimi vent'anni, deve essere previsto un localizzato ringiovanimento della torbiera, realizzato mediante scavi aventi la finalità di recuperare microambienti di pregio che legano la loro esistenza alla presenza di acqua affiorante.

In area a tutela integrale alcune azioni potrebbero riprodurre le dismesse attività di estrazione della torba, con importanti ricadute culturali sugli usi storici della torbiera e con la concomitante rivitalizzazione di taluni microhabitat di pregio.

In area a tutela parziale dovrà continuare la riqualificazione delle aree a prato stabile, la manutenzione dei fossi eseguita con criterio naturalistico, e potrà essere attuata la sostituzione delle formazioni forestali secondarie e la gestione delle alberature, compatibilmente con i diritti di proprietà.

Se nel 1988 la deliberazione istitutiva del biotopo rifletteva l'urgenza di regolamentare gli usi e fissava gli obiettivi gestionali; ora, raggiunto quanto prefigurato, è necessario aggiornare tali

obbiettivi alla evoluzione ecologica, strutturale e funzionale in atto, coinvolgendo gli amministratori e i portatori di interesse locali.

Infatti le nuove forme di decentramento gestionale, realizzate con la delega alla rete di riserve locale, prevedono accordi con la cittadinanza e con i portatori di interesse locali, al fine di dare idonee risposte alle attese di partecipazione nelle scelte gestionali dell'area protetta.

In data 23 novembre 2016 il Comitato scientifico delle aree protette si è espresso positivamente sulla necessità di rivedere il protocollo gestionale dell'area protetta Fiavè, attraverso una modifica della deliberazione che la regola. Il nuovo provvedimento dovrà istituzionalizzare il principio di evoluzione della naturalità, secondo il criterio di gestione attiva, integrando nei valori naturali quelli culturali e sociali.

In breve sintesi, rispetto a quanto a suo tempo delineato, si ritiene ora di poter introdurre sostanzialmente quanto segue:

- Nell'area integrale la possibilità di rivedere le azioni di sfalcio e di gestione complessiva con una maggiore attenzione agli ambienti di pregio ecologico, come quelli legati alle aree torbose emergenti caratterizzate dall'acqua permanente e dei loro margini, nonché alle formazioni erbacee di piccola taglia ed ai microambienti che favoriscono la presenza di specie rare, sia di tipo floristico che faunistico.
- La possibilità, previa specifica richiesta ed autorizzazione, di attuare la trasformazione di coltura a carico dei boschetti di proprietà privata derivanti da impianto artificiale e di poter attuare altresì una equilibrata gestione colturale dell'alberatura presente, prevedendo l'assegnazione al taglio delle piante per le quali vi sia una motivata richiesta in tal senso, evitando in ogni caso lo scardinamento del quadro ambientale complessivo.

Ciò potrà essere attuato con una modifica dell'articolo 2 della delibera n. 8087 di data 15 luglio 1988, istitutiva dell'area protetta, già modificato con delibera n. 10706 del 2 ottobre 1998. Lo stesso articolo 2 e l'articolo 4 della citata delibera istitutiva sono aggiornati nella terminologia.

Si propone pertanto il seguente testo evidenziato nelle parti modificate:

#### *Art. 2*

*Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari della Riserva naturale provinciale, è necessario porre in essere alcune limitazioni d'uso della risorsa ambientale:*

- a) il divieto di modificare e alterare in alcun modo gli elementi che compongono l'area protetta;*
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di coltura, (opere di bonifica o prosciugamento del terreno), fatto salvo quanto meglio specificato in seguito;*
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine già concesse, se non per finalità dimostrative.*

*La Riserva naturale provinciale Fiavè include aree che si diversificano tra loro per caratteri ed esigenze particolari, di interesse naturalistico, archeologico, economico.*

*La superficie della Riserva naturale provinciale viene a soggiacere pertanto a diversi tipi di vincolo, tanto più limitanti quanto più è elevato il valore da proteggere.*

#### Area a tutela integrale

*Corrisponde alla zona umida vera e propria, occupata quasi esclusivamente da vegetazione palustre. Non sono consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti. Sono ammesse esclusivamente quelle attività necessarie alla conservazione ed al ripristino della Riserva naturale provinciale, sulla base di un rigoroso studio scientifico, compresi gli interventi finalizzati a mantenere e recuperare elementi “di giovinezza” del sistema, informati ad un approccio di tutela attiva, quali gli specchi d’acqua e le depressioni derivanti dallo scavo della torba e le formazioni erbacee di sfalcio e interventi di controllo delle invasive. Considerata l’alta valenza culturale del sito, sono altresì consentite quelle attività portatrici di valori culturali e didattici, ivi comprese iniziative dimostrative sulle pratiche tradizionali di coltivazione della torba.*

*In particolare non è ammesso:*

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici e di conservazione della Riserva naturale provinciale, e previa autorizzazione del Servizio competente in materia di aree protette;*
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo per i motivi di cui sopra;*
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari della Riserva naturale provinciale;*
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità salvo che per interventi volti alla tutela della salute pubblica;*
- attraversare la zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;*
- sorvolare a bassa quota la Riserva naturale provinciale con aerei od elicotteri;*
- provocare rumori, suoni e luci moleste e circolare con veicoli di qualsiasi specie;*
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;*
- entrare nell’area protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed altre persone che espletano attività scientifica di sorveglianza e gestione;*
- effettuare qualsiasi tipo di recinzione.*

### Area a tutela parziale

*Costituisce il territorio che cinge esternamente la zona umida vera e propria della torbiera di Fiavè e si configura come area vocata sia per la prosecuzione delle attività economiche tradizionali, sia per la fruizione sociale, culturale, didattica e ricreativa della Riserva naturale provinciale. La sua tutela permette fra l'altro il controllo sulla qualità e quantità delle acque che alimentano la torbiera.*

*L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche della Riserva naturale provinciale è compatibile con il mantenimento delle attività economiche tradizionali (in particolar modo l'agricoltura) per cui è permesso:*

- l'ampliamento della struttura agricola esistente con la possibilità per i conduttori di poter edificare idonea abitazione a servizio dell'azienda secondo il piano regolatore generale del comune;*
- la conduzione dei terreni agrari coltivati, con le tecniche agronomiche colturali in atto e tradizionali, compatibili con i criteri di tutela della Riserva naturale provinciale;*
- l'allevamento e pascolo del solo bestiame bovino, secondo criteri rispettosi degli equilibri naturali della Riserva naturale provinciale;*
- la circolazione dei mezzi agricoli nelle aree coltivate esclusivamente ai proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori e lavoratori agricoli;*
- le pratiche selvicolturali e la gestione delle alberature, secondo criteri naturalistici e previa assegnazione da parte dell'Autorità forestale competente;*
- la trasformazione nelle qualità di coltura originarie dei soprassuoli forestali di impianto artificiale e di quelli comunque estranei all'assetto ecologico dei luoghi, fatto salvo il parere preventivo del Servizio competente in materia di aree protette;*
- la raccolta di piante e funghi, secondo le prescrizioni delle leggi provinciali vigenti;*
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;*
- il passaggio nei mesi invernali della pista di sci da fondo;*
- la conduzione della piscicoltura;*
- la possibilità di usare l'acqua in caso di incendio boschivo;*
- le attività di scavo e ricerca nelle aree di interesse archeologico;*
- la realizzazione di costruzioni in legno di modesta entità per la fruizione culturale e scientifica della Riserva naturale provinciale, nonché di tutti quegli interventi necessari al riequilibrio naturale, protezione e gestione della Riserva naturale provinciale, sulla base di uno specifico piano scientifico;*

- il taglio della vegetazione tipica della Riserva naturale provinciale mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzi meccanici che provochino sfibratura;
- la pulizia dei fossi di drenaggio previo preventiva comunicazione al Servizio competente in materia di aree protette;
- le attività a carattere culturale volte alla conoscenza di argomenti archeologici e naturalistici.

*Anche nell'area a tutela parziale non è permesso:*

- effettuare l'immissione o il prelievo di qualsiasi specie animale e vegetale salvo che per i motivi scientifici e di conservazione della Riserva naturale provinciale;
- effettuare l'immissione di specie vegetali senza preventiva autorizzazione del Servizio competente in materia di aree protette;
- abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari della Riserva naturale provinciale;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico, fatto salvo l'interramento delle condutture, previo autorizzazione del Servizio competente in materia di aree protette;
- il sorvolo a bassa quota della Riserva naturale provinciale di velivoli di qualsiasi genere, fatto salvo per motivi scientifici e previa autorizzazione del Servizio competente in materia di aree protette;
- provocare rumori, suoni, luci moleste;
- entrare con autoveicoli o motoveicoli salvo che per i proprietari affittuari o possessori ad altro titolo dei terreni o dei boschi, o per coloro che necessariamente devono percorrere quella via di accesso (diritto di passo ecc.) o per chi svolge attività produttive già esistenti nell'area;
- svolgere attività di campeggio o manifestazioni ricreative e folkloristiche;
- è vietato ogni tipo di recinzione. È consentita la realizzazione di recinzioni non in muratura, delle aree adibite al pascolo del bestiame, sempreché tale recinzioni siano rimosse alla fine di ogni ciclo d'uso. Le recinzioni relative alle pertinenze degli edifici, quelle dettate da ragioni di sicurezza o da previsioni di legge sono ammesse purché non in muratura fuori terra, previa concessione edilizia. Le opere di recinzione sono escluse nei tratti interessati dalla viabilità anche pedonale e della Riserva naturale provinciale.

*Art. 4*

*Il Servizio competente in materia di aree protette, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della L.P. 11/07, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.*

In relazione alle modifiche qui riportate, si è chiesto nel merito un parere all'Amministrazione Comunale di Fiavè, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.P. 11/2007. Con nota pervenuta in data 17 gennaio 2017, protocollo n. 24148, la medesima Amministrazione si è espressa favorevolmente.

Tutto ciò premesso,

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

- udita e condivisa la relazione,
- vista la L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm.,
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 8087 di data 15 luglio 1988, già modificata con delibera n. 6704 di data 21 maggio 1992 e con delibera n. 10706 del 2 ottobre 1998;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **delibera**

- 1) di approvare la modifica del testo della delibera della Giunta provinciale istitutiva della Riserva naturale provinciale Fiavè n. 8087 di data 15 luglio 1988, già modificata con delibera n. 6704 di data 21 maggio 1992 e con delibera n. 10706 del 2 ottobre 1998, relativamente agli articoli 2 e 4, così come indicato in premessa;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace